

TRIBUNALE NAPOLI

16 NOVEMBRE 2000

GIUDICE: NAPOLITANO

PARTI: GAY, NARDUCCI  
(avv. Barra Caracciolo)  
CHIARIELLO, ED. ROMA  
(avv. Pasquarella)

**Danno • Lesione della  
reputazione • A mezzo  
stampa • Mancato esercizio  
del diritto di rettifica  
• Onere del danneggiato di  
mitigare il danno • Art.  
1227 c.c. • Inapplicabilità**

*L'esercizio del diritto di rettifica a seguito della pubblicazione*

*di un articolo diffamatorio non comporta con certezza l'eliminazione o l'attenuazione del danno e pertanto la sua omissione da parte del soggetto leso non è suscettibile di essere qualificata, ai sensi degli artt. 2056 e 1227, secondo comma, c.c. come violazione del dovere di diligenza comunque gravante sul creditore.*

**S**VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione notificato il 19 marzo 1997 ed il 21 marzo 1997, i dottori Luigi Gay e Giuseppe Narducci esponevano di essere tra l'altro titolari, quali Sostituti Procuratori della Repubblica presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, delle indagini relative all'inchiesta denominata « Terra Bruciata » avente ad oggetto la ricostruzione di vicende legate alla commissione di reati gravissimi da parte della criminalità organizzata del comprensorio a nord di Napoli.

Deducevano di avere svolto sempre, nell'acquisizione degli elementi di volta in volta emersi dalle indagini, il più scrupoloso riscontro del materiale d'inchiesta, nell'osservanza del necessario riserbo investigativo.

Ciò premesso, rilevavano come di sicuro pregiudizio per la propria reputazione personale e per la propria immagine professionale si manifestassero gli articoli a firma del giornalista Paolo Chiariello apparsi sul quotidiano *Il Roma* del 2 novembre 1996.

Rilevavano gli istanti che già il titolo di apertura del primo articolo « strillato » a tutta pagina, recante l'espressione « ATTI INSABBIATI », manifestava un chiaro tenore diffamatorio.

Al titolo si aggiungeva, nell'occhiello, l'esplicitazione dell'accusa: **UN ESPOSTO SU TERRA BRUCIATA CHIAMA IN CAUSA MAGISTRATI NAPOLETANI: INDAGA LA PROCURA DI SALERNO.**

A completare l'intento diffamatorio nella presentazione dell'articolo provvedeva quindi, secondo quanto esposto dagli attori, il catenaccio dal seguente tenore letterale: « I carabinieri stanno verificando la fondatezza di denunce anonime che mettono sotto accusa l'operato di alcuni magistrati napoletani. Già svolti alcuni interrogatori. Massimo riserbo nelle indagini ».

Deducevano gli attori di essere in effetti, quali titolari dell'indagine denominata « Terra Bruciata », i destinatari di tale attacco diffamatorio, che

(\*) In senso contrario v. App. Napoli 10 febbraio 1998, in *Danno e resp.* 1998, 793. Ritengono che la effettuata rettifica abbia un effetto riduttivo del danno Trib.

Roma 7 novembre 1984, in questa *Rivista* 1985, 217; Trib. Milano 25 maggio 1988, *ivi* 1988, 450. V. pure Trib. Roma 6 marzo 1990, *ivi* 1990, 1010.

vieppiù traspariva dal collegamento con altro articolo apparso nella stessa pagina del quotidiano, siglato P.C., nel quale era data notizia della (falsa) scomparsa di un collaboratore di giustizia, Vincenzo Aversano, che poteva leggersi secondo una duplice chiave di lettura: o la concessione della misura cautelare degli arresti domiciliari all'Aversano dopo appena dieci giorni di carcere appariva frutto di un'ingenuità degli inquirenti, oppure poteva indursi nel lettore il collegamento del supposto insabbiamento delle indagini con la fuga di un esponente dei clan, propiziata dall'incauta concessione degli arresti domiciliari.

Ad ulteriore conferma del carattere diffamatorio del primo articolo gli attori menzionavano altresì le modalità con le quali era dato conto degli accertamenti che avrebbe avuto in corso la Procura salernitana: per l'articolo infatti « le prime risultanze dell'inchiesta in atto » « avrebbero già rilevato non solo l'esistenza e la paternità di alcuni esposti, quanto piuttosto il mancato avvio di indagini per verificare quanto asserito negli esposti firmati e anonimi che in questi anni sono affluiti ».

Tutto ciò premesso, gli attori convenivano dunque in giudizio dinanzi a questo Tribunale il dott. Paolo Chiariello, che aveva firmato l'articolo in oggetto, il dott. Vincenzo Palmesano, quale direttore pro-tempore del quotidiano *Il Roma*, e la società s.r.l. Edizioni del Roma, con sede in Napoli, per sentire accogliere nel merito le conclusioni come trascritte in epigrafe.

Si costituivano i convenuti, resistendo all'avversa domanda e chiedendone il rigetto.

Deducevano di non avere mai avuto intenzione diffamatoria nei confronti degli attori.

Il Palmesano in particolare rilevava come nella pubblicazione dell'articolo in oggetto, del quale comunque si contestava la pretesa portata diffamatoria, non potesse ritenersi sussistente la colpa del direttore responsabile.

Il Chiariello e la s.r.l. Edizioni del Roma, svolte preliminarmente eccezioni in rito in ordine alla pretesa nullità della domanda, disattese dal G.I. con ordinanza dell'8 luglio 1997, ribadivano nel merito l'insussistenza nell'articolo in questione di alcuna volontà diffamatoria, richiamando il contenuto di altri resoconti giornalistici redatti dal Chiariello, dai quali poteva anzi evincersi l'apprezzamento per l'opera svolta dagli inquirenti, che aveva portato a risultati di rilievo nella lotta alla criminalità organizzata.

Rilevavano altresì come nella fattispecie ricorressero in ogni caso pienamente i requisiti per la sussistenza della scriminante del diritto di cronaca, quale espressione del diritto di libera manifestazione del pensiero costituzionalmente garantito, avendo l'articolo in oggetto rispettato i parametri, ai quali, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, esso va riferito, sussistendo la verità oggettiva della notizia, l'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti, l'obiettività e correttezza nella valutazione degli stessi.

All'udienza di trattazione del 13 ottobre 1998 compariva il solo Chiariello, del quale era quindi assunto il libero interrogatorio.

Con ordinanza dell'11 maggio 1999 del giudice istruttore dell'epoca era disattesa l'istanza dei convenuti Chiariello e s.r.l. edizioni del Roma di ammissione dell'interrogatorio formale degli attori come richiesta nella memoria istruttoria del 31 marzo 1999.

All'esito, sulle conclusioni precisate all'udienza dell'8 giugno 2000 e trascritte in epigrafe, la causa era riservata in decisione dal Tribunale

in composizione monocratica in persona dello scrivente giudice, previa assegnazione alle parti dei termini *ex art.* 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — Nella comparsa conclusionale la difesa dei convenuti Chiariello e s.r.l. Edizioni del Roma ha sottoposto al Tribunale l'esame di una possibile lettura della norma di cui all'art. 30-bis c.p.c., come introdotto dall'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, che ne consenta l'applicazione retroattiva, anche quindi per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge.

Non dettando la richiamata legge alcuna disciplina transitoria, deve ritenersi, come del resto già osservato da questo Tribunale in caso analogo, che in ossequio ai principi generali posti dall'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile e dall'art. 5 c.p.c., l'applicazione della normativa che determina lo spostamento di competenza per i procedimenti nei quali sono parti magistrati, non possa operare che per le cause introdotte successivamente alla sua entrata in vigore.

Né a diversa soluzione può indurre, come invece opinato dalla difesa del convenuto Chiariello, la mera utilizzazione, nel tenore letterale della norma richiamata, dell'avverbio « comunque », al quale è sicuramente estranea qualsivoglia connotazione cronologica, e che evidentemente è adoperato nel senso di escludere che lo spostamento di competenza possa non operare a seconda dell'oggetto delle cause che vedono magistrati in qualità di parti.

Va pertanto ribadita la competenza del Tribunale adito, essendo il presente giudizio pendente sin dal 19 marzo 1997.

Sempre preliminarmente in rito va dato atto che l'avv. Zaza d'Aulizio, procuratore costituito del Palmesano, che risulta dalla propria comparsa di costituzione avere il proprio studio in Caserta-Centurano, non ha eletto domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale ha avuto svolgimento il presente giudizio.

Pertanto, a seguito di ordinanza pronunciata fuori udienza e di successivo rinvio d'ufficio, ritualmente sotto il profilo dell'integrità del contraddittorio è proseguito il giudizio, pur in assenza del predetto procuratore, a seguito della comunicazione presso la cancelleria del giudice adito, in virtù del disposto di cui all'art. 82 comma 2 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37.

Ciò premesso, ritiene il giudicante che la domanda degli attori sia fondata e come tale, nei limiti di cui in motivazione, meritevole di accoglimento.

Nel caso di specie il Tribunale è chiamato a valutare se il contenuto del menzionato articolo a firma del giornalista Paolo Chiariello apparso su Il Roma del 2 novembre 1996 abbia effettivamente leso l'onore e la reputazione dei magistrati attori ovvero se il Chiariello si sia attenuto, nel riportare la notizia relativa a taluni esposti relativi alla conduzione dell'inchiesta denominata « Terra Bruciata », della quale erano titolari appunto i Sostituti Procuratori dott. Gay e dott. Narducci, ai criteri che da poco meno di un ventennio si sono affermati, nella giurisprudenza di legittimità, come quelli ai quali va rapportato l'esercizio legittimo del diritto di cronaca, quale espressione della libertà di manifestazione del pensiero costituzionalmente tutelata *ex art.* 21 Cost.

Detti criteri, come è noto, sono quelli: *a)* dell'utilità o dell'interesse sociale a fruire delle informazioni oggetto di cronaca; *b)* della verità ogget-

tiva, o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, dei fatti esposti; c) della necessaria adozione, da parte del giornalista, di una forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione (il cd. criterio della continenza).

Orbene ritiene il Chiariello che il proprio articolo abbia costituito legittimo esercizio del diritto di cronaca, avendo avuto ad oggetto l'informazione su fatti veri (notizia di esposti relativi all'indagine « Terra Bruciata »), di indubbio interesse sociale e portati all'attenzione dell'opinione pubblica con esposizione serena e civile.

Anzi il Chiariello afferma, come dal convenuto ribadito di persona all'udienza di trattazione in sede di libero interrogatorio, di non avere avuto la benché minima intenzione diffamatoria nei confronti degli attori, per il cui operato ha più volte, nel riferire di detta indagine anche su altri quotidiani, manifestato apprezzamento e stima, tenuto conto dell'importanza dei risultati conseguiti nella lotta alla criminalità organizzata.

Ha altresì precisato il convenuto di avere anche più volte sollecitato un incontro con gli attori, per meglio chiarire la propria posizione. Detta circostanza è stata anche oggetto di capitolo d'interrogatorio formale, al pari di quelle relative al fatto che gli attori non si sono mai resi disponibili all'incontro richiesto, né hanno prima della notifica dell'atto di citazione manifestato alcuna doglianza o inoltrato alcuna richiesta di rettifica.

Avendo quindi la difesa dei convenuti Chiariello e S.r.l. Edizioni del Roma insistito nella richiesta di ammissione dell'interrogatorio formale già denegata dal Giudice all'epoca designato per la trattazione del giudizio, conviene muovere dall'esame delle ragioni che inducono a confermare la valutazione di superfluità ai fini della decisione implicitamente posta a base dell'ordinanza dell'11 maggio 1999.

In effetti è di chiara evidenza che se il contenuto dell'articolo in oggetto è da considerare lesivo dell'onore e della reputazione degli attori, del tutto irrilevante si palesa la prova, ai fini dell'*an debeat*, della volontà da parte del giornalista e della sua testata di appartenenza d'incontrare gli attori per un chiarimento della propria posizione.

Del pari è irrilevante, in quanto attinente a circostanza che integra fatto non contestato e dunque non bisognoso di prova, il capitolo di prova relativo al mancato esercizio del diritto di richiesta di rettifica da parte degli attori, ai sensi dell'art. legge n. 47/1948 e successive modifiche.

L'esame di tale aspetto, in quanto involgente profili dei quali si sottolinea da parte del convenuto la possibile attinenza alla determinazione del *quantum debeat*, nell'ipotesi di ritenuta illiceità dell'articolo in oggetto, va peraltro più convenientemente rinviato all'esito della valutazione della portata diffamatoria o no dell'articolo in oggetto.

L'esame del contenuto di detto articolo conduce, a giudizio dello scrivente, all'affermazione dell'illiceità dello stesso quale lesivo dell'onore e della reputazione dei magistrati attori. Ciò anche a prescindere dal pur dedotto collegamento da parte della difesa attrice all'articolo propriamente riguardante la notizia degli esposti sull'inchiesta « Terra Bruciata », dell'altro, apparso nella stessa pagina del quotidiano, a firma dello stesso giornalista Chiariello (sia pure con le sole iniziali), relativo alla notizia, viceversa falsa, della scomparsa di un collaboratore di giustizia, che aveva ottenuto, nell'ambito della stessa inchiesta condotta dai Sostituti Gay e Narducci, la concessione degli arresti domiciliari dopo soltanto dieci giorni di carcere.

Ritiene dunque il giudicante di potersi soffermare esclusivamente sul contenuto dell'articolo dal titolo « ATTI INSABBIATI ».

La notizia, come si rileva anche dal contenuto dell'occhiello, è quella di un esposto su « Terra Bruciata », che « chiama in causa magistrati napoletani ».

Può in primo luogo sgombrarsi il campo da un argomento, invero debole, dedotto dalla difesa dei convenuti, secondo il quale i dottori Gay e Narducci non potrebbero essere in alcun modo ritenuti i destinatari di attacchi diffamatori, poiché il loro nome compare nel testo dell'articolo solo nella parte in cui il giornalista dà notizia della loro richiesta di rinvio a giudizio inoltrata al GIP Di Stefano di ben 68 persone ritenute affiliate alle cosche camorristiche operanti nel comprensorio a nord di Napoli.

Se è vero che gli attori sono nominativamente indicati solo nella parte citata dell'articolo in oggetto, non può certo però disconoscersi l'effetto automatico dell'attribuzione ai dottori Gay e Narducci, quali titolari dell'inchiesta « Terra Bruciata » (titolarità ribadita, oltre che nell'articolo in questione ed in quello relativo alla presunta sparizione del « pentito » Vincenzo Aversano, anche nel trafiletto sottostante al « catenaccio » relativo all'articolo in esame), del fatto determinato consistente nell'insabbiamento degli atti dell'indagine ad essi affidata.

Invero lo stesso titolo palesa in sé specifica attitudine diffamatoria.

Trattasi effettivamente di titolo, come appropriatamente definito dalla difesa degli attori, « strillato » a tutta pagina, dal quale, così come proposto all'attenzione del lettore, sembra trasparire una sola certezza: quella, appunto, di « ATTI INSABBIATI ».

Il sospetto di un insabbiamento delle indagini legato ad una mera denuncia anonima, come tale priva in sé di alcuna efficacia probatoria, diventa nel titolo dell'articolo una condanna categorica.

È noto che la Suprema Corte (cfr. Cass. pen., Sez. V, 30 settembre 1987, edita), così come anche la giurisprudenza di merito (cfr., tra le altre, Trib. Roma 28 settembre 1993, edita) ha avuto modo di affermare che la diffamazione per mezzo della stampa può essere realizzata anche nella sola formulazione del titolo.

Né l'aver posto tra virgolette il titolo ATTI INSABBIATI può indurre ad una valutazione di tipo diverso.

La stessa Suprema Corte, infatti, nella nota sentenza 18 ottobre 1984, n. 5259 (edita), ha posto in evidenza come « il racchiudere determinate parole tra virgolette » possa costituire « il più sottile ed insidioso » degli espedienti rivelatori dello « sleale difetto di chiarezza del giornalista ».

Il titolo che sembra dare per certa una grave violazione dei doveri d'ufficio da parte degli inquirenti titolari delle indagini rinvia (nient'altro che questo è il significato dell'uso delle virgolette) in realtà a una denuncia anonima!

Ogni altra considerazione a questo punto potrebbe apparire superflua.

Appare soltanto ancora opportuno rilevare come anche sotto il profilo del diligente lavoro di verifica delle fonti l'informazione appare non corretta, se è vero che nel corpo dell'articolo, l'originario « esposto » di cui all'occhiello, peraltro anonimo, sfocia, in una pluralità di esposti « affluiti » all'ufficio denunce della Procura napoletana, che avrebbero consentito non solo l'accertamento della paternità di detti esposti « quanto piuttosto » di far emergere il mancato avvio di indagini.

Può dunque concludersi che l'articolo a firma del Chiariello pubblicato su Il Roma del 2 novembre 1996 non costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, essendo stato redatto in difformità dai principi di verità e contenenza ai quali, oltre a quello dell'utilità e dell'interesse sociale, deve conformarsi.

L'illecito ascrivibile al Chiariello, in astratto sussumibile nella fattispecie di reato di cui all'art. 595, comma 3, c.p., va in questa sede valutato quale fonte di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., avendo causato, in maniera consapevole e volontaria, agli attori un danno ingiusto consistito nella lesione del loro diritto all'onore ed alla reputazione professionale.

Il messaggio obiettivo dall'articolo alla platea di lettori, attraverso la strumentalizzazione di un esposto anonimo, secondo cui i titolari dell'inchiesta « Terra Bruciata », vale a dire i Sostituti Gay e Narducci, avrebbero contravenuto ad un loro precipuo dovere d'ufficio, quello dell'esercizio dell'azione penale, lede infatti gravemente il prestigio degli inquirenti che nella loro attività professionale hanno invece conseguito, soprattutto nei confronti di quella criminalità organizzata che avrebbe tratto vantaggio dal preteso insabbiamento delle indagini, importanti risultati, sfociati, con riferimento all'inchiesta in oggetto, nella richiesta di rinvio a giudizio di un rilevante numero di affiliati alle cosche con imputazioni di reati gravissimi.

Circostanza della quale sembra in effetti rendersi conto lo stesso Chiariello, richiamando altri propri scritti nei quali, anche su altri quotidiani, nell'arco di un periodo che copre quasi tutto il 1996, si era data notizia dell'inchiesta denominata « Terra Bruciata », sottolineandone l'efficacia.

Peraltro è chiaro che il carattere intrinsecamente diffamatorio dell'articolo del 2 novembre 1996 a firma del Chiariello, e segnatamente del suo titolo « ATTI INSABBIATI », apparso su Il Roma, è suscettibile in sé di arrecare pregiudizio al diritto all'onore ed alla reputazione degli attori, e pertanto non può essere eliminato da altri scritti del medesimo giornalista, pure allegati in copia in atti.

Le considerazioni sopra esposte circa l'insussistenza nella fattispecie in esame dell'esimente del diritto di cronaca determina l'affermazione della responsabilità civile da fatto illecito anche del direttore pro-tempore de Il Roma dott. Vincenzo Palmesano, ai sensi dell'art. 2043 c.c. in relazione all'art. 57 c.p., per avere omesso di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire la commissione di reati a mezzo della pubblicazione, nonché della società editrice del quotidiano in questione EDIZIONI DEL ROMA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi degli artt. 2049 c.c. ed 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Gli attori si sono rimessi alla valutazione equitativa da parte del Tribunale dei danni patrimoniali, non patrimoniali, morali ed alla vita di relazione, insistendo per la condanna dei convenuti alla riparazione pecuniaria ex art. 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

La valutazione equitativa del danno presuppone ovviamente la prova della sussistenza del danno medesimo.

Detta prova, per quanto attiene alle voci relative ai danni patrimoniali ed a quelli non patrimoniali incidenti sulla vita di relazione, non è stata fornita dagli attori.

In relazione ai primi, nessuna prova è stata offerta in ordine all'incidenza pregiudizievole del fatto illecito ascritto ai convenuti nella sfera giu-

ridica patrimoniale degli attori, tanto sotto il profilo del danno emergente, quanto sotto quello del lucro cessante.

Nondimeno, per quanto concerne gli asseriti danni alla vita di relazione, intesi quale componente cd. dinamica del danno biologico, la mera potenzialità lesiva dell'illecito non è sufficiente, secondo consolidato indirizzo interpretativo della Suprema Corte (cfr., *ex multis*, Cass. civ., Sez. lav., 11 agosto 1998, n. 7905), ad integrare la prova della compromissione del godimento delle abituali relazioni umane e sociali del soggetto leso.

Nel caso in esame difetta la prova dell'incidenza negativa dell'illecito sull'ordinaria vita di relazione degli attori, a cominciare dai loro rapporti nell'ambiente lavorativo, in primo luogo con il vertice dell'ufficio di appartenenza, quindi con i colleghi e con gli altri operatori del settore giustizia.

Va invece affermata la risarcibilità del danno morale, *ex artt.* 2059 c.c. e 185 c.p., essendo l'illecito in oggetto sussumibile nella fattispecie di reato di cui all'art. 595, comma 3 c.c., danno che non può che essere liquidato in via equitativa, *ex artt.* 2056 e 1226 c.c.

Circa i parametri della determinazione del *quantum*, occorre tenere presente la notorietà dei personaggi coinvolti, le modalità e quindi la capacità di diffusione del giornale.

In relazione al primo aspetto, deve sottolinearsi l'attitudine fortemente offensiva del contenuto dell'articolo, tenuto conto del discredito che ne deriva per gli attori nella loro professione operanti proprio nel settore, quello della lotta alle forme più gravi di criminalità organizzata, che avrebbero viceversa, secondo quanto lasciato intendere dall'articolo, tratto vantaggio dalla pretesa inerzia degli inquirenti.

Deve rilevarsi altresì la capacità di diffusione del quotidiano sul quale l'articolo è apparso.

Seppure Il Roma non sia al top delle vendite anche nell'ambito più propriamente locale (Napoli e Provincia), si tratta di testata di tradizione storica, alla quale, soprattutto in una determinata fascia di lettori, è riconosciuta sicura autorevolezza.

Deve ancora, ai fini della determinazione del *quantum*, valutarsi se ed in che modo debba incidere su di essa, attenuandone l'entità, secondo quanto prospettato dalla difesa del convenuto, il mancato esercizio da parte degli attori della richiesta di rettifica ai sensi dell'art. 8 e successive modifiche della legge n. 47/1948.

In proposito la difesa del convenuto Chiariello ha richiamato un precedente della Corte d'Appello di Napoli (sentenza 10 febbraio 1998, edita), che ha ritenuto il mancato esercizio del diritto di rettifica da parte del danneggiato costituire comportamento rilevante agli effetti dell'art. 1227 c.c.

Ritiene il Tribunale che detto orientamento, che, a quanto è dato di conoscere, non sembra essere stato recepito *in subiecta materia* da altre decisioni rese in casi analoghi, non possa essere condiviso.

Esso infatti, a parere dello scrivente, configura in una dimensione «alotropica» il dovere di correttezza imposto dall'art. 1227 c.c., in forza del rinvio operato dall'art. 2056 c.c., anche al creditore dell'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano, rispetto all'ambito effettivo di detto dovere quale delineato dalla norma in esame.

Invero la Suprema Corte, sia pure con riferimento a fattispecie diverse rispetto al caso in esame, ha avuto modo di chiarire (cfr. Cass. civ., Sez.

III, 7 maggio 1991, n. 5035) che il dovere di correttezza imposto al danneggiato dall'art. 1227 c.c. presuppone un'attività dalla quale certamente il danno sarebbe stato evitato o ridotto, restando escluse comunque dall'ambito di detta diligenza quelle attività che comportino per il creditore notevoli rischi o spese (cfr., tra le altre Cass. civ., Sez. III, 29 settembre 1999, n. 10763, edita).

La tesi sostenuta dal convenuto è poggiata invero su un automatismo di effetti tra l'esercizio del diritto di rettifica e l'attenuazione del danno subito dal creditore danneggiato non dimostrabile. La richiesta di rettifica può avere infatti un seguito differente che esula dal mero comportamento del creditore.

Essa infatti, che pure normalmente richiede l'esborso di spese (essendo usualmente formulata da legale all'uopo incaricato), può sortire esiti differenti a seconda del comportamento del giornalista e della testata ai quali è inoltrata la richiesta di rettifica.

Così essa può trovare adeguato risalto ed essere pienamente satisfattiva per colui il quale chiede la rettifica, ma può anche essere totalmente ignorata, esponendo così il richiedente alla necessità di intraprendere l'apposita procedura giudiziaria ex art. 8, comma 4, legge n. 47/1948 o 21 ultimo comma della citata legge (in proposito appare opportuno ricordare come la citata Cass. n. 5035/1991 abbia tra l'altro affermato il principio che il dovere di correttezza di cui all'art. 1227, comma 2 c.c. non implica l'obbligo di iniziare un'azione giudiziaria), oppure può trovare spazio limitato ed angusto (per lo più nella rubrica delle lettere giornale) rispetto al clamore sollevato dall'articolo diffamatorio, o può ancora, come il più delle volte accade, essere accompagnata da nota di commento o postilla che in alcuni casi finisce con il provocare ulteriore discredito per la reputazione del richiedente la rettifica (per una fattispecie nella quale si è ritenuta la portata diffamatoria della smentita, esplicita o implicita da parte del giornalista di quanto l'interessato ha inteso rettificare cfr. Cass. civ., Sez. I, 4 settembre 1991, n. 9365, edita).

Alla luce di quanto sin qui osservato, può concludersi che l'esercizio del diritto di rettifica non comporta con certezza l'eliminazione o l'attenuazione del danno e pertanto la sua omissione da parte degli interessati non è suscettibile di essere qualificata, ai sensi degli artt. 2056 e 1227, comma 2, c.c., come violazione del dovere di diligenza comunque gravante sul creditore.

Valutati gli elementi tutti di cui sopra, si stima pertanto equo liquidare a titolo di danno morale in favore di ciascuno degli attori la somma di L. 50.000.000 (cinquanta milioni) in valore di moneta attuale.

Su detta somma sono altresì dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.

La declaratoria di responsabilità civile dei convenuti impone peraltro che in questa sede, ai fini della pur richiesta da parte attrice riparazione pecuniaria in aggiunta al danno morale, ai sensi dell'art. 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in adesione alla lettura di tale norma patrocinata da ultimo da Cass. civ., Sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9672, (edita) si chiarisca per quale dei convenuti sia ammissibile la condanna a detta riparazione specifica.

Come ha avuto modo di chiarire la Suprema Corte nella citata pronuncia, ai fini dell'emanazione di tale condanna, occorre che ricorra un indetachable collegamento tra la detta riparazione ed il reato di diffamazione a

mezzo stampa, caratterizzato, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, dal dolo generico.

Nel caso si spieca la dedotta responsabilità del direttore del periodico per la pubblicazione dell'intervista diffamatoria è certamente prospettata in relazione all'elemento soggettivo della colpa (art. 57 c.p.) per l'omesso esercizio del controllo sul contenuto del quotidiano allo scopo di impedire che attraverso la pubblicazione dell'articolo in oggetto sul quotidiano *Il Roma* fossero commessi reati, così come evidentemente la responsabilità dell'editore rinviene il suo fondamento nella norma dell'art. 2049 c.c.

Consegue che la sanzione della riparazione pecuniaria di cui all'art. 12 della L. n. 47/1948 può nel caso di specie trovare applicazione nei riguardi del solo Chiarello.

La sua quantificazione va evidentemente rapportata all'entità del danno morale riconosciuto in favore degli attori.

Il Chiarello va pertanto condannato al pagamento in favore degli attori dell'ulteriore somma di lire 5.000.000 (cinque milioni), a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 L. 8.2.1948 n. 47.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, sulla base di nota specifica depositata in atti dalle parti attrici e debitamente controllata, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così prevede:

a) accoglie, per quanto di ragione, la domanda attrice e per l'effetto dichiara la responsabilità civile dei convenuti, in ordine al contenuto diffamatorio dell'articolo firmato da Paolo Chiariello apparso sul quotidiano *Il Roma* del 2 novembre 1996 dal titolo «*ATTI INSABBIATI*»;

b) condanna per l'effetto i convenuti in solido al risarcimento in favore di ciascuno degli attori del danno morale subito, che liquida all'attualità in L. 50.000.000, per ognuno degli attori, nonché il solo Chiariello Paolo al pagamento dell'ulteriore somma di L. 5.000.000 (cinque milioni), sempre in favore di ciascuno degli attori, a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 della legge n. 47/1948, il tutto oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;

c) condanna i convenuti in solido alla rifusione in favore degli attori delle spese del giudizio, che liquida in complessive L. 12.478.055, di cui L. 806.055 per spese, L. 3.272.000 per diritti e L. 8.400.000 per onorario, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.